

Comunicazione n. DI/98092797 del 2-12-1998

inviata al sig ...

Oggetto: **Promotori finanziari. Risposta a quesito**

Con lettera pervenuta il ..., la S.V. ha chiesto chiarimenti circa l'eventuale incompatibilità tra l'attività di promotore finanziario e altre figure professionali, quali il broker di assicurazioni, l'agente di assicurazioni plurimandatario e il consulente assicurativo o subagente di assicurazioni.

Si precisa, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 80 del regolamento Consob emanato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 #¹, non sussiste incompatibilità tra l'attività di promotore di servizi finanziari e le figure professionali delineate dalla S.V., come già osservato, in precedenza, con la comunicazione n. DAL/RM/96005447 del 5 giugno 1996 #² (...).

In quella sede, la scrivente ha precisato che sussiste, con riguardo al contestuale esercizio dell'attività di promotore e di ciascuna delle figure professionali in esame "una duplice limitazione, soggettiva ed oggettiva: in primo luogo, i collaboratori della società o della agenzia di assicurazioni devono presentarsi alla clientela esclusivamente in qualità di agenti di queste ed astenersi dal rappresentare la propria qualità di promotori; in secondo luogo, essi devono promuovere o collocare prodotti assicurativi diversi da quelli offerti dall'intermediario mobiliare per conto del quale svolgono attività di promotori".

La S.V. dovrà pertanto attenersi a quanto sopra rappresentato.

CONSOB
Francesco Nazzaro Fabrizio Tedeschi

¹ La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 165 del 17.7.1998 ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino* n. 7/98. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni.

² Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.